



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 145

26-07-2021

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto Approvazione e proposizione al Consiglio Comunale del "Regolamento per applicazione delle agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 e misure di sostegno alle famiglie conseguenti all'emergenza da COVID-19"

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di luglio
Con inizio alle ore 13,45, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

FIORE Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Vice-Sindaco	X	
DI BELLA Gianluca Antonino	Assessore	X	
MARCHELLO Carmelita	Assessore		X
CAMUTI Franco	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giuseppina Maria CAMMARERI.
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

AREA RAGIONERIA

Nr. Ord. della proposta n° 155

Li 26-07-2021

Oggetto: Approvazione e proposizione al Consiglio Comunale del “ Regolamento per applicazione delle agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2021 e misure di sostegno alle famiglie conseguenti all’emergenza da COVID-19

RILEVATO che, a causa del rischio sanitario connesso alla diffusione del COVID-19, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi, prorogato con successive deliberazioni fino al 31 luglio 2021;

PRESO ATTO che, a causa di tale emergenza, il governo per contenere i contagi ha dovuto porre delle restrizioni sia nel settore del lavoro che del tempo libero, disponendo la sospensione di numerose attività, lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, nelle zone classificate Area Gialla limitazioni delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), mentre nelle zone classificate Area Rossa la sospensione di tutte le attività di ristorazione, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività inerenti servizi alla persona e il divieto di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

CHE, avendo tali limitazioni determinato un notevole disagio socio economico, sia il governo nazionale che quello regionale hanno cercato di attivare una politica orientata a far riprendere l’economia generale del Paese, soprattutto di quelle categorie più interessate alle restrizioni ed agli effetti negativi della pandemia, nonché di venire in aiuto a quelle famiglie che più hanno subito gli effetti negativi della crisi e che per tali motivi versano in stato di bisogno;

CHE da ultimo il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), ha previsto delle agevolazioni volte a fronteggiare il perdurare dell’emergenza rivolte sia alle attività economiche che alle famiglie;

RICHIAMATI:

- l’articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle attività;
- la circolare esplicativa dell’IFEL del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Agevolazioni Tari non domestiche 2021 (ex art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) e termine per le deliberazioni”;
- il D. L. 30 giugno 2021 n. 99 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro e di sostegno alle imprese”;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 24 giugno 2021 si è proceduto al riparto degli importi assegnati a ciascun Comune e spostato dal 30 giugno al 31 luglio il termine per l’adozione della presente deliberazione;

CHE l’assegnazione per il Comune di San Piero Patti ammonta ad Euro 12.545,00;

CHE il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti;

CHE, pertanto, si devono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, se possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie;

PRESO ATTO anche dell’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che prevede “*Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche*”, che hanno lo scopo di concedere specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall’emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti;

CHE sono stati approvati dalla Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso gli importi del riparto del suddetto fondo, e che l’assegnazione per questo Comune ammonta ad € 48.570.

CONSIDERATO che per concorde orientamento del Tavolo Tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art 106 del D.L. 34/2020 l’espressione utenze domestiche prevista nel suddetto art. 53 può includere anche le bollette TARI, le bollette del servizio idrico e i canoni di locazione 2021;

CHE, pertanto, possono prevedersi riduzioni sia per quanto attiene la parte fissa che per quanto attiene la parte variabile per i soggetti privati che versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica;

CHE, pertanto, si rende necessario stabilire i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui sopra;

VISTO l’art.20 dello Statuto Comunale che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza di proporre al Consiglio Comunale gli schemi di regolamento;

VISTO lo schema del "Regolamento Comunale per applicazione delle agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 e misure di sostegno alle famiglie conseguenti all'emergenza COVID-19" come predisposto dall'Ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;


Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. **di trasmettere** al Presidente del Consiglio lo schema di "Regolamento Comunale per applicazione delle agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 e misure di sostegno alle famiglie conseguenti all'emergenza COVID-19" come predisposto dall'Ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, per essere sottoposto all'esame del civico consesso, al fine di pervenire alla sua approvazione e per la cura di qualsivoglia adempimento propedeutico alla stessa;
2. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante che il Regolamento deve essere approvato entro il 31 luglio 2021;


La Responsabile del Procedimento

Angela LOJACONO



Il Sindaco

Salvatore Vittorio FIORE



Comune di

SAN PIERO PATTI

**Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni
per utenze domestiche e non domestiche per
l'anno 2021 e misure di sostegno alle famiglie
conseguenti all'emergenza da Covid-19**

INDICE

OBIETTIVI E FINALITA'

PARTE I

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73.

Art. 1 - Disciplina e scopo dell'agevolazione

Art. 2 - Soggetti beneficiari dell'agevolazione

Art. 3 - Misura dell'agevolazione

PARTE II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE UTENZE DOMESTICHE *Articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73.*

Art. 4 - Disciplina e scopo dell'agevolazione

Art. 5- Soggetti beneficiari dell'agevolazione

Art. 6 - Requisiti per beneficiare dell'agevolazione

Art. 7 - Misura dell'agevolazione

PARTE III

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO -

Art. 8 - Modalità di concessione dell'agevolazione

Art. 9 - Obblighi del beneficiario - controlli – revoche

Art. 10- Norma finali

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Efficacia

Art. 12 - Entrata in vigore

OBIETTIVI E FINALITA'

L'emergenza conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov2 ha determinato la necessità di intervenire a tutela, oltre che della salute umana, individuale e pubblica, anche dell'economia e delle famiglie in genere.

Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, sono state fissate delle agevolazioni legate al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e orientate ad attenuare l'impatto finanziario conseguente sulle categorie economiche interessate da limitazioni e restrizioni e sulle famiglie che hanno subito le conseguenze negative dei blocchi anche economici.

In particolare l'articolo 6 - **Agevolazioni Tari** - prevede che:

- 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77".

Invece l'articolo 53 - **Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche** - prevede che:

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a. una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b. una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes

c. il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

La circolare dell'IFEL del 16 giugno 2021 avente ad oggetto "Agevolazioni tari non domestiche 2021 (ex art. 6 d.l 73/2021 e termine per le deliberazioni)", illustra ai Comuni le linee guida per tali agevolazioni.

Con il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, si è proceduto al «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie».

PARTE I

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

Disciplina e Scopo dell'agevolazione

1. La prima parte del presente regolamento, in coerenza con i principi della Delibera ARERA n. 158 del 07.05.2020, disciplina modalità e procedure per la riduzione della TARI dovuta dagli operatori economici per l'anno 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile.
2. I destinatari principali delle riduzioni di cui al comma 1 sono individuati negli operatori economici ovvero nei soggetti esercenti attività economiche interessate da chiusure obbligatorie e/o da restrizioni la cui attività sia stata, direttamente o indirettamente, concretamente limitata dalle disposizioni normative nazionali o regionali, ovvero dalle Ordinanze sindacali, dirette al contrasto della diffusione del COVID-19.

Articolo 2

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui alla parte prima del presente Regolamento sono i titolari di utenze non domestiche, attivi alla data del 01.01.2021, che hanno subito riduzioni e restrizioni a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, specificatamente:
 - a. le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in forza di provvedimenti restrittivi emanati a livello nazionale, regionale o comunale;
 - b. le categorie economiche non interessate da chiusure o limitazioni che hanno subito comunque un danno e che abbiano registrato un calo del fatturato nella misura del 30%, su base annua, ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020.

Articolo 3

Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione prevista viene concessa, nei limiti delle somme assegnate per l'anno 2021, nella misura massima del 100% dell'importo dovuto a titolo di TARI 2021.
2. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle istanze pervenute e ammissibili, l'agevolazione verrà riconosciuta nella misura del 100% alle categorie economiche di cui al comma 1, lettera a), del superiore articolo 2. La restante parte verrà ripartita proporzionalmente alle categorie economiche di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 2.

PARTE II

MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE

Articolo 4

Disciplina e Scopo dell'agevolazione

1. La seconda parte del presente regolamento, disciplina modalità e procedure per la concessione, ai soggetti privati, che versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, delle seguenti agevolazioni individuate secondo l'ordine di priorità di seguito fissato:
 - a) riduzione TARI 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
 - b) compartecipazione al costo del servizio idrico dell'esercizio 2021;
 - c) contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo.
2. Lo scopo delle agevolazioni di cui al comma 1 è quello di dare sostegno alle famiglie e/o alle persone fisiche risiedenti nel territorio comunale che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica.

3. L'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche utilizzate ad uso residenziale abitativo ove il richiedente è residente e potrà riguardare anche più ipotesi di agevolazioni, a condizione che le risorse siano sufficienti a coprire le richieste.

Articolo 5

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui alla parte seconda del presente Regolamento sono le famiglie ovvero le persone fisiche, residenti nel territorio comunale alla data del 01.01.2021, che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE di cui al successivo articolo 7

Articolo 6

Requisiti per beneficiare dell'agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui all'articolo 8 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:
 - a) essere soggetti passivi TARI dell'Ente;
 - b) essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare oggetto dell'assoggettamento alla TARI per il quale chiede l'agevolazione;
 - c) versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE, di cui al successivo articolo 10.
2. Gli aventi titolo in base ai suddetti requisiti che hanno beneficiato di altra contribuzione e/o agevolazioni previste dal fondo di solidarietà alimentare per l'anno 2021, concorreranno alle misure di sostegno per la TARI, qualora le risorse saranno sufficienti a coprire le richieste di chi invece non ha goduto di tali agevolazioni e/o contributi;

Articolo 7

Misura delle agevolazioni

1. Ciascun beneficiario potrà richiedere, secondo l'ordine di priorità fissato all'articolo 4:
 - a. la riduzione del saldo TARI dovuto per l'anno 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
 - b. la compartecipazione al costo del servizio idrico sostenuto per l'esercizio 2021, sino alla misura massima del 100% di quanto dovuto, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 2;
 - c. un contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, dell'importo massimo di euro 500,00 per nucleo familiare residente, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Le singole agevolazioni previste, nei limiti delle somme assegnata dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, e sino ad esaurimento delle stesse, saranno oggetto di riproporzionamento secondo le percentuali di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

Fascia	Valore ISEE		Percentuale di sconto TARI
	da Euro	a Euro	
Prima fascia	0	5.000,00	100%
Seconda fascia	5.000,00	8.000,00	70%
Terza fascia	8.000,00	10.000,00	50%

3. In caso di insufficienza di fondi, a ciascun beneficiario verrà riconosciuta una sola agevolazione individuata secondo l'ordine di priorità stabilito dall'articolo 7, eventualmente ridotta in maniera proporzionale se i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le istanze pervenute.
4. Eventuali economie che dovessero emergere verranno utilizzate per le agevolazioni successive in ordine di priorità.

5. In caso di più nuclei familiari coabitanti la stessa unità immobiliare identificata catastalmente in maniera univoca, l'agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti occupanti la medesima.
6. Qualora il contribuente abbia già provveduto al pagamento della TARI 2021, anche parzialmente, e l'agevolazione spettante sia più alta, la differenza verrà applicata fino a concorrenza del saldo previsto sulla bollettazione dell'esercizio 2022, ovvero, qualora la posizione sia stata cessata, sulle morosità pregresse, ove presenti. In assenza di tali situazioni si procederà al rimborso di quanto pagato in più.

PARTE III

MODALITÀ DI CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Articolo 8

Modalità di concessione delle agevolazioni e del contributo

1. Al fine di potere accedere alla predetta agevolazione e/o al predetto contributo, a seguito di emanazione di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ciascun soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza, preferibilmente in modalità on-line alla mail protocollo@comune.sanpieropatti.me.it o alla pec protocollo@pec.sanpieropatti.me.it. nel rispetto della modulistica adottata scaricabile dal sito web www.comune.sanperopatti.me.it.
1. All'esito dell'istruttoria delle istanze presentate e della verifica di ammissibilità, l'agevolazione sopra indicata verrà applicata ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
2. Le procedure di assegnazione ed erogazione delle agevolazioni seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.

Articolo 9

Obblighi del beneficiario - controlli - revoche

1. Il Beneficiario è obbligato a:

- a. rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
- b. accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell'entità della riduzione assegnato;
- c. fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione dell'agevolazione ed alla sua erogazione;
- d. acconsentire affinché l'Ente renda pubblici i dati della riduzione assegnata.

2. L'Ente, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Efficacia

Il presente regolamento estende la sua efficacia anche ad altri finanziamenti nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno 2021 ed in quelli successivi aventi le medesime finalità, previa individuazione delle risorse da parte della giunta comunale.

Articolo 11

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia.

Articolo 12

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2021.

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142, recapito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data.....26-07-2021.....

Il Responsabile
Dott.ssa Graziella Castellino

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA**: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data.....26-07-2021.....

Il Responsabile Area
Dott.ssa Graziella Castellino

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recapito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E , trova copertura finanziaria alla MISSIONE.....
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLO P.E.G.....del bilancio 2021
Data.....

La Responsabile Area
Dott.ssa Graziella Castellino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Assessore Asziano

Il Sindaco

Il Segretario Comunale
dott.ssa Giuseppina Maria CAMMARERI



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il 27-07-2021
E fino al 11-08-2021

L'Addetto
Di Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 27-07-2021

Ed ivi è rimasta affissa per 15 gg. consecutivi

Dal 27-07-2021 al 11-08-2021

Li _____

Il Segretario Comunale

dott.ssa Giuseppina Maria CAMMARERI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il 27-07-2021

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 26-07-2021

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, Li 26-07-2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Giuseppina Maria CAMMARERI

